



## **COSTO DI PRODUZIONE DI CUI ALL'ART. 206 BIS L.R. 65/2014**

La Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 recante " Norme per il Governo del Territorio" al titolo VII – *Contributi e sanzioni - Unificazione dei parametri urbanistici* ed in particolare all'art. 206 bis – ha disciplinato le sanzioni per opere ed interventi su immobili con destinazione d'uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo in base al quale *"per le opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d'uso residenziale, eseguiti ed ultimati in data anteriore al 17 marzo 1985, data di entrata in vigore della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, in parziale difformità dal titolo abilitativo, qualora sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il Comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla Legge 27 luglio 1978 n.392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) della parte dell'opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo"*.

L'introduzione del "costo di produzione" si configura come sanzione alternativa, da determinarsi dall'Amministrazione Comunale, ove non sussistano le condizioni per l'accertamento della doppia conformità, nonché la conseguente impossibilità di procedere alla rimessa in pristino dei luoghi ;

A tal fine si rimanda alla determina n. 625 del 5 luglio 2017 con la quale sono stati approvati i competenti criteri.